



Comune di San Donà di Piave

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 78 del 16/11/2021

OGGETTO INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE), APPROVATO CON LA DELIBERA DI C.C. NR. 150 DEL 03.12.2007, ALLA LUCE DELL'ART. 9 DEL D.L. 14/2017, CONVERTITO NELLA L. 48/2017 E SS.MM.II. - INTRODUZIONE DEL NUOVO ARTICOLO 6 BIS "MISURE A TUTELA DEL DECORO IN PARTICOLARI LUOGHI E DIVIETO DI ACCESSO". (DASPO URBANO)

Il giorno 16/11/2021, alle ore 20:00, nella Sala Consiliare della sede municipale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

X Cereser Andrea	X Patti Alessandra	X Fogliani Giuliano
X Rizzante Francesco	X Vio Federica	X Marigonda Costante
X Murer Maria Grazia	X Vanin Sara	Midena Maria Carla
X Polarti Zeudi	X Battistella Roberto	X Rizzello Massimiliano
X Calderan Valentina	X Morosin Luca	Cereser Simone
X Vian David	X Momesso Luana	Patera Carlo
X Carpenedo Luigino	X Zangrando Albino	X Monegato Elio
X Veronese Elisa	Pilla Francesca Anna	
	Elisabetta	
Fornasier Luca	X Calgaro Lucia	

Totale Presenti 20 Totale Assenti 5

Partecipa, in qualità di Segretario Comunale, Davide Alberto Vitelli.

Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori.

Assume la presidenza Francesco Rizzante nella sua qualità di Presidente Del Consiglio e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri Vian David, Battistella Roberto e Calgaro Lucia.

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la tutela della sicurezza pubblica, intesa come mantenimento dell'ordine pubblico e prevenzione dei fenomeni criminali, è uno dei compiti riservati dalla Costituzione allo Stato tramite l'amministrazione della pubblica sicurezza;
- con forza sempre maggiore, negli ultimi anni, sono emersi bisogni riferiti alla qualità della vita delle città e alla possibilità di un pieno godimento degli spazi dove si svolgono le attività umane e si formano i rapporti sociali;
- la capacità di soddisfare tali necessità rappresenta uno dei fattori che oggi più incide sui livelli di sicurezza percepita e, di contro, l'esistenza di situazioni di disordine, disagio o degrado compromette la concezione della città come il luogo per antonomasia più accogliente per lo sviluppo della convivenza civile;
- in particolare nei contesti urbani di medio grandi dimensioni, accanto ai fenomeni di criminalità organizzata, sussistono quei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa che incidono sull'esigenza di sicurezza dei cittadini;
- il legislatore, attraverso un percorso, che si è sviluppato a partire dagli anni '90, toccando varie tappe, rappresentate dai vari cosiddetti "pacchetti sicurezza", ha più volte trattato il tema della sicurezza urbana, individuando e sviluppando dei sistemi di tutela di questo valore, la cui definizione si ritrova nell'articolo 4 del cd. "Decreto Minniti sulla sicurezza urbana", D.L. 14/2017, convertito nella L. 48/2017 e ss.mm.ii., come quel *«bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, da realizzarsi attraverso interventi di riqualificazione delle aree e dei siti degradati, di eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, di prevenzione della criminalità, in particolare di quella predatoria, di promozione della cultura del rispetto della legalità, nonché di affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile»*;
- il D.L. 14/2017, convertito nella L. 48/2017 e ss.mm.ii., mira ad individuare le modalità attraverso le quali le diverse componenti istituzionali sono chiamate a dispiegare gli interventi e le azioni nell'ambito delle rispettive competenze, stabilendo che alla sicurezza urbana concorrono, anche con azioni integrate, lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali;
- la reiterazione di comportamenti devianti o in violazione delle regole del vivere civile, anche quando non assurgono a fatti di rilievo penale, è idonea a creare consistenti manifestazioni di disordine sociale, capace non solo di alimentare una percezione negativa della qualità della vita e dei livelli di sicurezza ma anche di porre i presupposti oggettivi per il radicamento della delinquenza;
- in questo contesto assumono rilievo una pluralità di condotte, a cominciare dalla non corretta occupazione del suolo pubblico realizzata per mezzo dello stazionamento con modalità deviate rispetto a quelle consentite dalle regole comuni;
- le azioni e gli interventi per la promozione e l'attuazione della sicurezza urbana devono essere attuati privilegiando alcune direttrici di azione che devono comprendere non solo la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nonché la promozione e la tutela della legalità, ma anche la prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici e la promozione del rispetto del decoro urbano e la lotta a quelle situazioni e quei comportamenti di inciviltà, suscettibili di creare un effetto di abbandono delle aree urbane, che incidono sulla vivibilità dei luoghi pubblici;
- gli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017, convertito nella L. 48/2017 e ss.mm.ii., hanno introdotto nuove misure sanzionatorie e di prevenzione personale, preordinate a tutelare l'accessibilità e la fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina;
- tali istituti consistono nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e nell'immediato ordine di allontanamento intimato al trasgressore nei confronti di coloro che pongono in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la libera fruizione di infrastrutture e aree urbane; in particolare, attingendo dai termini impiegati nel gergo tipico delle manifestazioni sportive, questo ordine di allontanamento viene definito "DASPO urbano";
- in particolare, gli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017, convertito nella L. 48/2017 e ss.mm.ii., statuiscono che chiunque ponga in essere condotte che limitano la fruizione

delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, anche stazionandovi o occupandole abusivamente, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 100 € a 300 €;

- il sistema sanzionatorio previsto dal c.d. "DASPO urbano" è previsto per coloro che pongono in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la libera fruizione di precise aree urbane, individuate dai Comuni attraverso i Regolamenti di Polizia Urbana, su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico;
- contestualmente alla redazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa, l'organo accertatore, appartenente al Corpo di Polizia Locale o alle FF.OO. a competenza generale, redige in forma scritta l'ordine di allontanamento dal luogo della commissione della violazione;
- l'ordine di allontanamento *de quo* prevede che il trasgressore non possa fare ritorno nelle zone inibite dal DASPO urbano prima che siano trascorse 48 ore dall'ordine, a pena dell'applicazione di un nuovo ordine di allontanamento e di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura doppia;
- copia del verbale contenente l'ordine di allontanamento viene immediatamente trasmessa al Questore territorialmente competente ed ai servizi socio - sanitari, quando ne ricorrono le condizioni;
- nei casi di reiterazione delle condotte sanzionate, il Questore può disporre, con proprio provvedimento, previa valutazione delle pericolosità della condotta, il divieto di accesso alle aree specificate nel provvedimento per un periodo non superiore a 12 mesi o, qualora le condotte risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, per un periodo tra 12 e 24 mesi;
- la violazione di tale provvedimento questorile configura un reato, le cui pene sono previste dall'art. 10 commi 2 e 3 del decreto legge 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento di allontanamento è disposto anche verso coloro che commettono, nelle aree su cui insistono le infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e le relative pertinenze, le violazioni amministrative previste dagli articoli 688 (ubriachezza) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione e fuori dal territorio previsto dalla stessa), dall'articolo 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine) e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (vendita non autorizzata dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. "bagarinaggio");
- il DASPO urbano trova applicazione anche nei confronti dei minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, caso in cui la misura viene notificata ai genitori o a chi eserciti sugli stessi la potestà genitoriale;

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Donà di Piave (VE), approvato con la delibera di C.C. nr. 150 del 03.12.2007 e esecutivo dall'11.01.2008, necessita di un adeguamento, in considerazione delle novelle legislative intervenute, in materia di sicurezza urbana, e delle mutate condizioni sociali che regolano i rapporti di convivenza all'interno delle comunità locali;
- il D.L. 14/2017, convertito nella L. 48/2017 e ss.mm.ii., contenente disposizioni in materia di sicurezza integrata e urbana, scaturisce dall'esigenza di operare una più profonda riflessione sul concetto di sicurezza, proponendo un nuovo modello di *governance* del "sistema sicurezza" nelle aree urbane;
- con il D.L. 14/2017, convertito nella L. 48/2017 e ss.mm.ii., recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, sono state introdotte importanti novità normative, che dispiegano i propri effetti anche all'interno dei regolamenti comunali e, in particolare, nei Regolamenti di Polizia Urbana, offrendo ai Comuni la possibilità di

emanare disposizioni volte a prevenire il fenomeno del degrado urbano, suscettibile a determinare un'influenza negativa sulla sicurezza urbana;

- il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto della gerarchia delle fonti normative, i principi volti ad assicurare una serena e civile convivenza tra i cittadini, salvaguardando, tra l'altro, la piena fruibilità dei beni comuni, con lo scopo di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente urbano;
- la materia del "pubblico decoro" non rappresenta una mera questione di estetica, bensì il frutto di tutte quelle condotte dei singoli che contribuiscono, nell'insieme, all'equilibrata condivisione degli spazi comuni e, conseguentemente, rendono l'aspetto della Città coerente ai principi di pulizia, ordine e armonia comunemente accettati e condivisi;

PRESO ATTO:

- del sistema sanzionatorio del c.d. "DASPO urbano", introdotto dal D.L. 14/2017, convertito nella L. 48/2017 e ss.mm.ii.;
- delle esigenze di tutela della sicurezza e del decoro urbano che provengono dalla popolazione;

VISTI:

- il D.L. 14/2017 e la relativa legge di conversione, nr. 48/2017 e ss.mm.ii.;
- visto il d.lgvo 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- visto il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di attuazione e esecuzione del Nuovo Codice della Strada";
- vista la l. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

ATTESO che la Commissione permanente per lo statuto e i regolamenti ha preso atto della modifica apportata al regolamento in parola, nella seduta del 05/10/2021;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore 2° in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "T.U. Enti Locali" e in particolare lart. 42;

Durante la trattazione escono i consiglieri Vian David e Zangrando Albino, risultano pertanto presenti 18 consiglieri comunali.

IL PRESIDENTE pone in votazione la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE PALESE, espressa per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Presenti:	18
Votanti:	18
Favorevoli:	18
Contrari:	0
Astenuti:	0

DELIBERA

- l'introduzione dello strumento del cosiddetto "DASPO urbano" nella normativa regolamentare della Città di San Donà di Piave, adeguando ed integrando il Regolamento di Polizia Urbana comunale, approvato con deliberazione di C.C. n.150 dello 03.12.2007;

- che il Regolamento di Polizia Urbana della Città di San Donà di Piave, approvato con deliberazione di C.C. n.150 dello 03.12.2007, sia integrato con un nuovo art. 6 bis, da collocarsi dopo il già vigente art. 6, il quale dispone che *«Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità»*;
- che il nuovo art. 6 bis del Regolamento di Polizia Urbana della Città di San Donà di Piave sia rubricato *«Misure a tutela del decoro di particolari luoghi e divieto di accesso»* e disponga testualmente che:

«1. A tutela del decoro di particolari luoghi è vietato porre in essere condotte che impediscono, attraverso l'occupazione o lo stazionamento, l'accessibilità e la fruizione delle seguenti aree, infrastrutture fisse e mobili e delle relative pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale:

- *stazioni e infrastrutture ferroviarie;*
- *stazioni e veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, comprese le fermate e le pensiline;*
- *stazioni dei taxi;*
- *pontili pubblici per l'attracco delle imbarcazioni;*
- *parcheggi e altre aree di sosta dei veicoli;*
- *edifici ed uffici pubblici;*
- *monumenti e fontane;*
- *aree di interesse storico e/o paesaggistico o comunque tutelate ai sensi del D.lgs. 42/2004;*
- *chiese e altri edifici dedicati al culto, compresi i gradini degli spazi antistanti ad essi;*
- *scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;*
- *biblioteche e musei;*
- *siti archeologici;*
- *aree adibite a verde pubblico, aree naturalistiche, golene dei fiumi e parchi;*
- *aree attrezzate con panchine, strutture dedicate alla sosta e al riposo delle persone, al relax o al pic nic;*
- *piazze, piazzette, corsi, aree pedonali e zone a traffico limitato come definite ai sensi del Codice della Strada;*
- *mense sociali e dormitori pubblici;*
- *impianti sportivi, palestre e centri ricreativi;*
- *aree produttive e di riconversione industriale;*
- *presidi sanitari;*
- *aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.*

2. La distanza individuata per definire le pertinenze dei luoghi indicati al comma precedente è di metri 200 dal perimetro esterno delle aree da sottoporre a particolare tutela.

3. Sono condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane del territorio comunale oggetto di particolare tutela, di cui ai precedenti commi 1 e 2, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi pubblici o aperti al pubblico, quelle poste in essere con la commissione delle seguenti violazioni amministrative:

- *soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune, in violazione dell'art. 8 lettera c) del presente regolamento;*
- *danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto, in violazione dell'art. 8 lettera d) del presente regolamento;*
- *sdraiarsi sui monumenti e sui gradini degli edifici pubblici e di culto, sedersi sulle catenelle, sui corrimani, sui parapetti dei ponti, arrampicarsi sui pali, sulle inferiate, sugli edifici e sui monumenti, in violazione dell'art. 8 lettera f) del presente regolamento;*
- *immergersi nelle fontane e vasche pubbliche e gettarvi o immettervi schiume, detriti, sostanze chimiche o rifiuti di qualsiasi genere, in violazione dell'art. 8 lettera i) del presente regolamento;*
- *sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro o recando intralcio e*

disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso, in violazione dell'art. 8 lettera j) del presente regolamento;

- *vendere oggetti chiedere l'elemosina e/o effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli o altre attività sulla carreggiata stradale, in prossimità e corrispondenza degli incroci, e nelle aree di parcheggio salva autorizzazione da parte del comune, in violazione dell'art. 8 lettera l) del presente regolamento;*

- *creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito, in violazione dell'art. 8 lettera m) del presente regolamento;*

- *chiedere l'elemosina con petulanza ed esponendo cartelli in violazione dell'art. 8 lettera n) del presente regolamento;*

- *collocare, affiggere od appendere alcunché sui beni pubblici e privati, ove non sia autorizzato, in violazione dell'art. 8 lettera o) del presente regolamento;*

- *chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Umanitarie, Culturali e Politiche in assenza di autorizzazione, in violazione dell'art. 8 lettera p) del presente regolamento;*

- *eseguire la balneazione ed il nuoto negli spazi acquei pubblici prospicienti le aree pubbliche, in violazione dell'art. 8 lettera q) del presente regolamento;*

- *spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere, in violazione dell'art. 8 lettera r) del presente regolamento;*

- *organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, al fine di lucro in violazione dell'art. 22 del presente regolamento;*

- *sostare ai fini di campeggio e/o soggiorno con caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e veicoli in genere, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva, in violazione dell'art. 26 del presente regolamento, fatti salvi spazi ed aree appositamente individuate e segnalate con apposito cartello;*

- *praticare il libero campeggio in luogo pubblico, in violazione dell'art. 27 lettera g) del presente regolamento;*

- *acquistare, ricevere, detenere e consumare sostanze stupefacenti o psicotrope in violazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;*

4. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle predette aree e delle relative pertinenze ubicate nel territorio comunale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, nr. 14, come convertito dalla legge n. 48/2017 e successive modifiche.

5. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto per 48 ore, con ordine scritto e motivato. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge n. 48/2017 e successive modifiche, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia ed ai servizi socio-sanitari quando i trasgressori presentano situazioni di disagio sociale.

6. Ferma restando l'applicazione delle autonome sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 20 febbraio 2017, nr. 14, come convertito dalla legge n. 48/2017 e successive modifiche, il provvedimento di allontanamento è disposto altresì nei confronti di chi commette le seguenti violazioni nelle aree e infrastrutture di cui al comma 1:

- *articolo 688 del Codice penale;*

- *articolo 726 del Codice penale;*

- *articolo 29 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114;*

- *articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285;*

- *articolo 1-sexies del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2003, n. 88.*

7. L'ordine di allontanamento di cui al comma 5 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. In tal caso il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

8. In caso di violazione dell'ordine di allontanamento, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 600,00, l'organo accertatore trasmette copia del nuovo ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2 del decreto legge n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017 e successive modifiche»;

- l'inserimento nella tabella di cui all'art. 78 del Regolamento comunale di Polizia Urbana degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo art. 6 *bis* del Regolamento medesimo;
- l'aggiornamento della tabella di cui all'art. 78 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, alla luce delle modifiche agli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Regolamento medesimo, che sono intervenute dalla entrata in vigore dello stesso sino ad ora.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Rizzante

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Davide Alberto Vitelli

(atto sottoscritto digitalmente)